

CONVENZIONE

(concessione n. 5.138.0536)

tra

la **Repubblica e Cantone del Ticino** (nel seguito: lo Stato)

e

la **Città di Bellinzona, Bellinzona**

rappresentata dal Municipio (nel seguito anche: il Comune o il concessionario)

concernente la gestione transitoria dei Castelli di Bellinzona.

Premesso che:

- la convenzione, ratificata il 10 giugno 2009 dal Consiglio di Stato, tra la Repubblica e Cantone del Ticino, l'allora Ente turistico di Bellinzona e dintorni ora Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino ed il comune di Bellinzona, scadrà alla fine dell'anno in corso;
- sussiste la volontà, manifestata e condivisa, di migliorare la futura valorizzazione dei Castelli e, in attesa degli studi e delle decisioni che devono essere acquisiti, di garantire continuità e semplificare l'organizzazione della gestione durante il necessario periodo di transizione;
- con lettera del 10 luglio 2019 del Consiglio di Stato al Comune sono state riassunte le intese di principio sull'organizzazione e la gestione transitoria e sul seguito dei progetti di valorizzazione, con riserva delle competenze in materia finanziaria, nonché, per quanto concerne la presente convenzione, sull'assunzione da parte del Comune del ruolo di concessionario alle condizioni che seguono;

e richiamate:

- la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) e il relativo Regolamento;
- la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e il relativo Regolamento,

si conviene quanto segue:

1. Oggetto

- 1.1 Lo Stato concede al Comune l'uso speciale dei seguenti fondi e dei beni mobili ivi presenti:
- Castelgrande (mappali nn. 1035, 1036, 1027, 1028, 1029, 1463)
 - Castello di Montebello (mappali nn. 994, 1212, 1311, 992, 999, 2626, 4826)
 - Castello di Sasso Corbaro (parte del mappale n. 5288)
 - Murate (mappali nn. 4239, 4972, 6102, parte del mappale 1044 RFD)
- e meglio come indicato nelle planimetrie allegate quale inserto A.
- 1.2 Restano esclusi dalla concessione, come sinora, gli spazi e i beni mobili della Sala Poggia del Castello di Sasso Corbaro, gli spazi museali e degli esercizi pubblici presenti nel Castelgrande e nel Castello di Sasso Corbaro.

2. Compiti di gestione

- 2.1 Il concessionario assume e garantisce la gestione dei beni oggetto della concessione con l'obiettivo di valorizzare, promuovere e tutelare il loro carattere culturale e di patrimonio dell'umanità.
- 2.2 Il concessionario è autorizzato, a sua discrezione e responsabilità, ad avvalersi dell'Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, quale suo supporto operativo, ed è altresì autorizzato ad attribuire a terzi l'uso temporaneo di parte degli spazi oggetto della concessione.
- 2.3 Il concessionario s'impegna a notificare preventivamente al Cantone le condizioni e gli accordi di cui alla cifra 2.2 che precede, per approvazione.

3. Durata

La concessione ha una durata indeterminata, ma al massimo di 5 anni a partire dal 1 gennaio 2020 e può essere disdetta, con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni anno civile.

4. Manutenzione e pulizia

Lo Stato continua ad assumere gli oneri della manutenzione straordinaria e le prestazioni di manutenzione ordinaria dei beni oggetto di concessione, come sin qui convenuto e praticato. Il Comune assume il resto degli oneri di gestione e manutenzione.

5. Responsabilità

Il concessionario è responsabile a titolo esclusivo verso lo Stato di qualsiasi danno provocato ai beni demaniali.

6. Tasse e contributi

- 6.1 Il concessionario è esentato dal pagamento delle tasse demaniali. Nell'eventualità di utili di gestione, essi saranno destinati al rimborso delle quote versate dalle parti per il risanamento del deficit residuo della precedente Convenzione di gestione e per il resto riportati nei conti dell'anno successivo.
- 6.2 Il concessionario si impegna a presentare allo Stato, entro il mese di febbraio di ogni anno, un adeguato rendiconto finanziario della sua gestione per l'anno precedente.
- 6.3 I contributi finanziari diretti dello Stato per la gestione dei Castelli e altri contributi saranno erogati separatamente ed in base a specifiche decisioni.

7. Servizi amministrativi delegati

Per semplificare i rapporti fra le parti il compito di coordinamento amministrativo dell'applicazione della presente Convenzione è delegato:

- per lo Stato: ai Servizi generali del Dipartimento del territorio;
- per il Comune: al Segretario comunale.

8. Disposizioni varie e finali

- 8.1 Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Tribunale cantonale amministrativo.
- 8.2 Al presente atto sono annessi, quali parti integranti, il seguente documento:
inserto A: planimetrie dei fondi di proprietà dello Stato concessi in uso.
- 8.3 L'entrata in vigore della presente concessione è subordinata alla concessione di un credito ricorrente per la gestione dei Castelli da parte del Gran Consiglio.

PER IL COMUNE DI BELLINZONA

Il Sindaco:

Mario Branda

Il Segretario:

Philippe Bernasconi

La presente convenzione è ratificata dal Consiglio di Stato mediante risoluzione n.
del

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Christian Vitta

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri
